



COMUNE DI BASCIANO

Provincia di Teramo

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 15 DEL 28/04/2022

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - ANNO 2022

L'anno duemilaventidue, il giorno ventotto del mese di Aprile dalle ore 20:00 nella sala delle adunanze della Sede Comunale, a seguito di invito diramato dal Sindaco, si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta sessione ordinaria pubblica di prima convocazione, nelle persone dei Sigg. Consiglieri:

| | COGNOME E NOME | PRESENTE |
|-----------------|--------------------------------------|-----------------|
| SINDACO | FRATTAROLI ALESSANDRO | SI |
| PRESIDENTE | DI GIACINTO PIERLUIGI | SI |
| CONSIGLIERE | SCARCAMAZZA DI DOMENICANTONIO ANGELO | SI |
| CONSIGLIERE | VALENTE RICCARDO | -- |
| VICE PRESIDENTE | TIMPERI MATTIA | SI |
| CONSIGLIERE | RANALLI ROBERTO | SI |
| CONSIGLIERE | CANDELORI ANNA RITA | SI |
| CONSIGLIERE | DI PANFILO LAURENT | SI |
| CONSIGLIERE | VARANI MASSIMO | SI |
| CONSIGLIERE | DI FELICIANTONIO GRAZIANO | -- |
| CONSIGLIERE | PAOLINI PAOLO | SI |

Presenti n° 9 Assenti n° 2

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione ai sensi dell'art. 97, comma 4, lettera a, il Segretario Comunale Dott. BERARDINELLI ANDREA.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il DI GIACINTO PIERLUIGI, nella sua qualità di Presidente, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra riportato.

Presente in seduta il Vice Sindaco Assessore Esterno Di Filippo Ercole.

Relaziona il Sindaco relativamente alle tariffe per utenze domestiche e non. È veuto meno il contributo statale per il Covid, tuttavia nonostante ciò le tariffe domestiche rimangono più o meno uguali, mentre le non domestiche risentono del mancato contributo statale. Vengono salvaguardate le tariffe e rispetto ad altri Comuni le stesse sono basse.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI:

- l'articolo 1, comma 169, della L.296/2006 che dispone "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento[...]"

- l'articolo 27, comma 8, della L.n.448/2001 il quale, sostituendo il comma 16 dell'art.53 della L.n.388/2000, ha disposto che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

- l'articolo 174, comma 1, del D.Lgs.18-8-2000 n. 267 che, rinviando all'articolo 151 comma 3 del medesimo Decreto, dispone che "gli enti locali [...] deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre";

VISTO inoltre l'art. unico, D.M. Ministero dell'Interno 24 dicembre 2021 (pubblicato in G.U. n. 309 del 30 dicembre 2021) il quale dispone: "1. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2022";

VISTO l'art. 3, comma 5-*sexiesdecies*, del Dl. n. 228/2021, che ha differito al 31 maggio 2022 il termine di approvazione del bilancio di previsione 2022-2024;

CONSIDERATO che la disposizione contenuta nell'articolo 1, comma 169, della L. 296/2006 che recita "*In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno*", non si ritiene applicabile alla TARI stante la necessità di determinare le tariffe sulla base del Piano Finanziario approvato per ciascuna annualità e considerando la base imponibile in continua evoluzione, dovendo garantire l'integrale copertura dei costi del servizio;

OSSERVATO che l'articolo 1, comma 683, della L. 147/2013 prevede "*Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia [...]*";

RILEVATO quindi che per la predisposizione delle tariffe TARI 2022 sia necessario disporre del Piano Economico Finanziario determinato ai sensi di quanto disposto dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente con Deliberazione 363/2021/R/Rif;

VISTO l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, che ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in

materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;

VISTA la Delibera 3 agosto 2021, 363/2021/R/rif avente ad oggetto “*Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025*” pubblicata sul sito www.arera.it in data 4 agosto 2021;

RILEVATO che l’articolo 2.3 della Delibera richiamata al punto precedente ha stabilito che “*La determinazione delle componenti tariffarie di cui ai precedenti commi è effettuata in conformità al Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio, di cui all’Allegato A alla presente deliberazione (di seguito MTR-2) [...]*”;

RICHIAMATE le “*Linee guida interpretative*” per l’applicazione del comma 653 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 2013 e relativo utilizzo in base alla Delibera ARERA 3 agosto 2021, n. 363 e successive modificazioni” del 28 gennaio 2022 nelle quali “... *Si conferma, in generale, la prassi interpretativa delle precedenti linee guida, secondo cui i fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano un paradigma obbligatorio di confronto per permettere all’ente locale di valutare l’andamento della gestione del servizio. Di conseguenza, il richiamo alle “risultanze dei fabbisogni standard” operato dal comma 653 deve essere letto in coordinamento con il complesso procedimento di determinazione dei costi e di successiva ripartizione del carico della TARI su ciascun contribuente ...*”;

RILEVATO altresì che nella successiva Nota di approfondimento IFEL del 28 gennaio 2022 è precisato che “... *con la deliberazione del 3 agosto 2021 n. 363, ARERA ha approvato il Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 (MTR-2). Il nuovo Metodo innova rispetto a metodo normalizzato di cui al DPR 158/1999 e, per ciò che qui rileva, prevede l’uso del fabbisogno standard come benchmark di riferimento per il costo unitario effettivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani, in particolare per la determinazione del coefficiente di recupero di produttività Xa (Art. 5 dell’Allegato A), nonché per le valutazioni relative al superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie per assicurare il raggiungimento dei previsti miglioramenti di qualità ovvero per sostenere il processo di integrazione delle attività gestite (Art. 4 dell’Allegato A) ...*” per cui “... *per utilizzare il fabbisogno standard come benchmark di riferimento per il costo unitario effettivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per ottemperare a quanto richiesto agli articoli 4 e 5 dell’Allegato A alla delibera 363/2021 di ARERA, le variabili vanno calcolate con riferimento alle annualità 2020 e 2021 (ovvero due annualità precedenti quelle di riferimento del PEF, in base all’articolo 7 MTR - 2)*”;

CONSIDERATO che sono molteplici gli elementi che l’Autorità aveva stabilito di “[...] *adottare in tempo utile per la determinazione delle entrate tariffarie secondo le scadenze stabilite dalla legge*” tra cui:

- (il tasso di inflazione programmata);
- il vettore che esprime il deflatore degli investimenti fissi lordi, con base 1 nel 2022;
- il tasso di remunerazione del capitale investito;
- gli schemi tipizzati, quindi una tabella ed una relazione di accompagnamento;

VISTA la Delibera 26 ottobre 2021 459/2021/R/rif avente ad oggetto “*Valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale in attuazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2)*” con cui sono stati determinati parte degli elementi lasciati in sospenso dalla precedente deliberazione;

VISTA la Determina 4 novembre 2021 n. 2/2021 – DRIF rubricata “*Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all’Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 363/2021/R/rif (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025*” ed i relativi allegati;

OSSERVATO che il suddetto provvedimento è stato pubblicato sul sito www.arera.it in data 5 novembre 2021;

CONSIDERATO che l’articolo 7.1 della Delibera 363/2021 ha stabilito che “*Ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento, il gestore predispose il piano economico finanziario per il periodo 2022-2025, secondo quanto previsto dal MTR-2, e lo trasmette all’Ente territorialmente competente*”;

VISTO che l’Allegato A alla Deliberazione 363/2021 definisce l’Ente Territorialmente Competente come “*l’Ente di governo dell’Ambito, laddove costituito ed operativo, o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente*”;

CONSIDERATO che sul territorio del Comune di Basciano non risulta istituito l’Ente Territorialmente Competente e quindi la funzione di validazione e più in generale il ruolo di tale Ente è assunto direttamente dai Comuni;

RITENUTO, sulla base dei dati e delle informazioni ricevute dai gestori sopra individuati e da quelle in possesso dallo stesso Comune di Basciano, ed in esito alle verifiche effettuate sulla loro completezza, coerenza e congruità dei dati e delle informazioni, di poter procedere alla validazione del Pef 2022-2025 del servizio integrato di gestione dei rifiuti relativo al Comune di Basciano nell’ammontare complessivo così suddiviso nelle annualità ad oggetto del Pef:

2022: Euro 267.828;

2023: Euro 269.899;

2024: Euro 269.401;

2025: Euro 269.051

TENUTO CONTO che il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari come richieste da ARERA e preso atto che lo stesso è stato approvato con deliberazione n. _____ in data odierna;

RICHIAMATO il regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 in data 30.06.2021;

PRESO ATTO che la tariffa è determinata sulla base dei criteri indicati nel regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158, come previsto dall’art. 1, comma 651, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147;

VISTO il D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158 disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani;

VISTO l'art. 1, comma 654, della Legge n. 27 dicembre 2013, n. 147, il quale prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

RICHIAMATO il Piano Economico Finanziario relativo al servizio di gestione integrata dei rifiuti, come sopra richiamato, il quale espone la suddivisione tra costi fissi e costi variabili, al fine di determinare il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo fisso e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile;

TENUTO CONTO che secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 6, della deliberazione ARERA n. 443/2019, "fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente";

PRESO ATTO che:

– nel corso del 2020 è entrato in vigore il Decreto Rifiuti n. 116/2020 con cui l'Italia recepisce due delle quattro direttive UE (la 2018/851 e la 2018/852), contenute nel "Pacchetto Economia Circolare". Lo stesso modifica in modo sostanziale la parte quarta del D.Lgs. 152/2006, cosiddetto Testo Unico Ambientale (TUA);

– a tale normativa devono adeguarsi tutti i soggetti pubblici e privati che producono rifiuti e che operano in materia di gestione dei rifiuti, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio;

– l'art. 183 del D.Lgs. 152/2006, così come modificato dal D.Lgs. 116/2020, estende la definizione di rifiuto urbano ad alcuni rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata, cioè a quelli prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quarter;

– nell'allegato L quinquies di cui al Decreto sopra citato non è più contemplata la categoria "attività industriali con capannoni di produzione";

– in base alla medesima normativa rimangono esclusi i rifiuti derivanti da attività agricole e connesse di cui all'art. 2135 c.c. e le attività non elencate, ma ad esse simili per loro natura e per tipologia di rifiuti prodotti;

– sono state pertanto riclassificate le utenze già presenti in banca dati in relazione a quanto sopra espresso;

– in materia di gestione dei suddetti rifiuti, il D.Lgs. 116/2020 introduce le seguenti novità:

- le aziende non sono obbligate a rivolgersi ad un gestore pubblico per il conferimento dei propri rifiuti e possono scegliere il privato (art. 198 del D.Lgs. 152/2006 comma 2-bis);
- le aziende che scelgono un operatore privato per la gestione dei propri rifiuti da avviare al recupero sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti (art. 238 del D.Lgs. 152/2006 comma 10);
- le aziende che scelgono un operatore pubblico saranno vincolate a tale operatore per un periodo non inferiore a cinque anni (art. 238 del D.Lgs. 152/2006 comma 10);

PRESO ATTO dei coefficienti Ka, per la determinazione della quota fissa delle utenze domestiche, come stabiliti dalla tabella riportata nell'art. 4 dell'allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e dei coefficienti Kb, Kc e Kd per il calcolo della parte variabile delle utenze domestiche e della parte fissa e variabile delle utenze non domestiche;

VISTO il Piano economico finanziario relativo ai costi di gestione del servizio rifiuti, dal quale emergono costi complessivi per l'anno 2022 di € 267.828, *così ripartiti*:

COSTI FISSI € 72.958

COSTI VARIABILI € 194.871

TENUTO CONTO, ai fini della determinazione delle tariffe, che è stato applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999;

DATO ATTO del rispetto del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie in coerenza con i criteri di cui all'art. 4 MTR– 2;

RICHIAMATO il Regolamento per la disciplina della tassa rifiuti (TARI), approvato con delibera di C.C. n. 16 del 30.06.2021 e in particolare l'art 24 del succitato Regolamento recante "Altre Agevolazioni";

RITENUTO intervenire per l'anno 2022 con le seguenti riduzioni TARI:

- per le **UTENZE NON DOMESTICHE**,
 - 1) al fine di supportare le utenze non domestiche relative ad attività commerciali ed artigianali svolte in locali ricompresi nel nucleo abitato del capoluogo di Basciano e della frazione di Villa S. Maria, che anche a seguito degli eventi calamitosi hanno subito notevole spopolamento, è riconosciuta, un' agevolazione pari al 50% del tributo;
- per le **UTENZE DOMESTICHE**,

prevedere, per l'annualità 2022 ai portatori di handicap grave, riconosciuti ai sensi dell'art.3, comma 3 della Legge 05/02/1992, n. 104, qualora in possesso dei requisiti prescritti e di seguito elencati, le seguenti agevolazioni:

- riduzione del 40% della parte fissa e variabile della tariffa se in possesso dei seguenti requisiti:
 1. Certificazione ASL handicap grave ex art 3 comma 3 L.104/1992 posseduta alla data del 1° gennaio 2022;
 2. Reddito ISEE della famiglia del disabile fino ad € 20.000,00;
 3. TARI relativa all'abitazione principale ove risiedono stabilmente il disabile ed i suoi familiari dalla data del 1° gennaio 2022;
- riduzione del 25% della parte fissa e variabile della tariffa se in possesso dei seguenti requisiti:
 1. Certificazione ASL handicap grave ex art 3 comma 3 L.104/1992 posseduta alla data del 1° gennaio 2022;
 2. Reddito ISEE della famiglia del disabile fino ad € 30.000,00;

3. TARI relativa all'abitazione principale ove risiedono stabilmente il disabile ed i suoi familiari dalla data del 1° gennaio 2022;

- Che al fine di beneficiare delle agevolazioni di cui sopra, il contribuente deve presentare, per l'anno di imposta 2022, apposita domanda allegando tutta la documentazione necessaria;
- le agevolazioni verranno concesse a valere sul primo avviso di pagamento utile della TARI 2022, nel caso in cui al momento dell'attribuzione del beneficio il pagamento sia già avvenuto l'erogazione avverrà tramite gli altri avvisi;
- l'erogazione delle agevolazioni avverrà fino ad esaurimento delle risorse messe a disposizione dall'Amministrazione secondo la graduatoria da predisporre in base all'indicatore ISEE, dal più basso al più alto.

PRESO ATTO che le riduzioni TARI per l'anno 2022 saranno finanziate con fondi propri stanziati in bilancio;

CONSIDERATO che:

- l'art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

- a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: "A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360";

- a norma dell'art. 13, comma 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: "Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime";

- a norma dell'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, "A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti

concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”;

VISTO l'articolo 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

ACQUISITO agli atti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi favorevolmente dal Responsabile competente;

Con votazione che ha avuto il seguente risultato:

per alzata di mano

Favorevoli 7

Contrari 0

Astenuti 2 (Paolini, Varani)

DELIBERA

- 1) di ritenere la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto e quale motivazione ai sensi dell'art 3 della Legge n. 241/1990;
- 2) di approvare le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TA.RI.) relative all'anno 2022, come da allegato "A" che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 3) di dare atto che con le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TA.RI.) relative all'anno 2022 è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, come risultante dal Piano Finanziario;
- 4) di disporre per l'anno 2022 le seguenti riduzioni TARI:
 - **per le UTENZE NON DOMESTICHE,**
 - 1) al fine di supportare le utenze non domestiche relative ad attività commerciali ed artigianali svolte in locali ricompresi nel nucleo abitato del capoluogo di Basciano e della frazione di Villa S. Maria, che anche a seguito degli eventi calamitosi hanno subito notevole spopolamento, è riconosciuta, un'agevolazione pari al 50% del tributo;

- **per le UTENZE DOMESTICHE,**

prevedere, per l'annualità 2022 ai portatori di handicap grave, riconosciuti ai sensi dell'art.3, comma 3 della Legge 05/02/1992, n. 104, qualora in possesso dei requisiti prescritti e di seguito elencati, le seguenti agevolazioni:

- riduzione del 40% della parte fissa e variabile della tariffa se in possesso dei seguenti requisiti:

1. Certificazione ASL handicap grave ex art 3 comma 3 L.104/1992 posseduta alla data del 1° gennaio 2022;

2. Reddito ISEE della famiglia del disabile fino ad € 20.000,00;

3. TARI relativa all'abitazione principale ove risiedono stabilmente il disabile ed i suoi familiari dalla data del 1° gennaio 2022;

• riduzione del 25% della parte fissa e variabile della tariffa se in possesso dei seguenti requisiti:

1. Certificazione ASL handicap grave ex art 3 comma 3 L.104/1992 posseduta alla data del 1° gennaio 2022;

2. Reddito ISEE della famiglia del disabile fino ad € 30.000,00;

3. TARI relativa all'abitazione principale ove risiedono stabilmente il disabile ed i suoi familiari dalla data del 1° gennaio 2022;

• Che al fine di beneficiare delle agevolazioni di cui sopra, il contribuente deve presentare, per l'anno di imposta 2022, apposita domanda allegando tutta la documentazione necessaria;

• le agevolazioni verranno concesse a valere sul primo avviso di pagamento utile della TARI 2022, nel caso in cui al momento dell'attribuzione del beneficio il pagamento sia già avvenuto l'erogazione avverrà tramite gli altri avvisi;

• l'erogazione delle agevolazioni avverrà fino ad esaurimento delle risorse messe a disposizione dall'Amministrazione secondo la graduatoria da predisporre in base all'indicatore ISEE, dal più basso al più alto.

5) di disporre che le riduzioni TARI per l'anno 2022 saranno finanziate con fondi propri stanziati in bilancio;

6) di rinviare ad un successivo provvedimento il formale impegno della spesa;

7) di dare atto che le presenti tariffe trovano applicazione a decorrere dal 01.01.2022;

8) di trasmettere, a cura dell'ufficio tributi, la presente deliberazione ad ARERA entro 30 giorni dall'adozione ai sensi di quanto disposto dall'art. 2 della determinazione dell'Autorità n. 02/2020;

9) di dare comunicazione, a cura dell'ufficio tributi, del presente provvedimento sul sito web istituzionale del Comune;

Infine il Consiglio stante l'urgenza di provvedere in merito

con separata votazione che ha avuto il seguente risultato:

per alzata di mano

Favorevoli 7

Contrari 0

Astenuti 2 (Paolini, Varani)

.

DELIBERA

CONSIGLIO COMUNALE Atto N.ro 15 del 28/04/2022

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000.

PARERE DELLA PROPOSTA N. 288 DI CONSIGLIO COMUNALE DEL 22/04/2022

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - ANNO 2022

REGOLARITA' TECNICA (art.49 del T.U., comma 1^. Approvato con D.Lgs. n. 267/2000)

In ordine alla regolarità tecnica si esprime parere FAVOREVOLE

Basciano, lì 27/04/2022.

IL RESPONSABILE : Dott. VIVIANI MARCO

REGOLARITA' CONTABILE ED ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

In ordine alla regolarità contabile si esprime parere FAVOREVOLE

Basciano, lì 27/04/2022

IL RESPONSABILE : Dott. VIVIANI MARCO

LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Il Presidente
DI GIACINTO PIERLUIGI

Il Segretario Comunale
Dott. BERARDINELLI ANDREA

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

Che la presente deliberazione

Viene pubblicata all'Albo Pretorio informatico comunale il giorno 11/05/2022

per rimanervi quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1[^], del T.U. n. 267/2000)

Basciano, li 11/05/2022

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. BERARDINELLI ANDREA

E S E C U T I V I T A'

La presente deliberazione :

E' divenuta esecutiva il giorno 28/04/2022,

in quanto dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c 4, D.Lgs. 267/2000)

Basciano, li 11/05/2022

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. BERARDINELLI ANDREA
